

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.I.C.M. VIGENTE DI INDIVIDUAZIONE FASCIA DI VINCOLO PER IL RIASSETTO IDRAULICO DEL RIO S.ANNA - ADOZIONE.

Il Sindaco prima della trattazione del punto all'Ordine del Giorno rammenta ai Consiglieri che ai sensi dell'art. 78 del TUEL 267/2000 gli amministratori interessati per fatto proprio o di loro parenti e affini devono astenersi da prender parte alla discussione e alla votazione.

Indi da la parola ai tecnici presenti.

PREMESSO

- che il Comune di Bernezzo è dotato di P.R.I.C.M. approvato con D.G.R. nr. 14-12540 del 24/05/2004;
- che in relazione alla previsione delle opere di difesa e regimazione del Rio S.Anna si rende opportuno adeguare, mediante variante al P.R.I. stesso, lo strumento urbanistico;
- che è stato a tal fine conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;
- che è stata data preventiva informazione alla Comunità Montana, ai sensi del comma 10, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., in quanto la presente costituisce variante di P.R.I.C.M.;
- che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 7, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i.;
- che le modifiche apportate implicano l'imposizione di un vincolo preordinato all'esproprio;
- che, pertanto, come disposto dall'art. 11 del D.P.R. 327/01, il Comune ha comunicato agli interessati l'avviso dell'avvio del procedimento;
- che a seguito della comunicazione sono pervenute tre osservazioni le quali vengono valutate nel presente deliberato;
- che la presente variante non si configura come sostanziale e, pertanto, non è soggetta a quanto prescritto all'art.20 della L.R. 40/98; che inoltre, riguardando interventi di regimazione del Rio S. Anna realizzati per conseguire la sicurezza idraulica delle zone interessate, non si ravvisano i presupposti per l'applicazione del D.Lgs 152/06 e s. m.;
- che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;

VISTO

- il P.R.I.C.M. vigente;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare i commi 7 e 10 dell'art. 17;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs. 267/00 reso dal Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dei tecnici;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, PROCLAMATA DAL PRESIDENTE CON IL SEGUENTE RISULTATO:

- presenti n. 13
- votanti n. 11
- astenuti zero

- contrari n. zero
- voti favorevoli n. 11 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

Non partecipanti alla votazione N. 2: Sig. Borgna Federico e Musso Silvia Dorotea, in quanto direttamente interessati ma computati nel numero dei votanti.

DELIBERA

1) di dare atto che a seguito dell'avviso ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 327/01 sono pervenute le seguenti osservazioni:

- n. 1- prot. 3298 del 24.05.2010 a firma del sig. BRAMARDI Giorgio con la quale evidenzia la solidità dell'attuale argine del Rio S. Anna e la funzione positiva svolta in tal senso anche dalle piante e dalle radici esistenti;
- n. 2 - prot. 3439 del 01.06.2010 a firma del sig. AUDISIO Pietro con la quale si contesta al comune l'applicazione dei criteri di economicità e di efficacia, in relazione alla scelta di non utilizzare la strada carrabile esistente in sponda destra orografica;
- n. 3 - prot. 3667 del 09.06.2010 a firma della sig.ra DELFINO Denisa con la quale dichiara di non accettare l'apposizione del vincolo, proponendo la dismissione dell'intero appezzamento interessato dall'esproprio;

di ritenere, ai fini dell'adozione della presente variante parziale, che le osservazioni pervenute non possano trovare accoglimento, in quanto in primo luogo il Rio S. Anna per il tratto considerato necessita di una sistemazione complessiva in funzione del suo regime idraulico; in secondo luogo l'apposizione del vincolo in sponda sinistra orografica del Rio S. Anna, è conseguente ad una scelta progettuale obbligata, dalla presenta in sponda destra di fabbricati (loc. Vanassa). In ogni caso le indicazioni pervenute potranno essere valutate sotto l'aspetto tecnico nella stesura del progetto. Relativamente infine all'osservazione n. 3, per motivi di uniformità di trattamento, non sarà possibile acquisire l'intera particella di terreno, in quanto la porzione residua dell'immobile risulterà di ampia e regolare superficie e di agevole utilizzazione agricola senza alcuna trasformazione del fondo.

2) di adottare la variante parziale n. 7 al P.R.I.C.M. vigente ai sensi dei commi 7 e 10, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- tav. 0 - Legenda tavole di progetto;
- tav. 1 - Progetto P.R.I.C.M. – Concentrico scala 1:2.000;
- tav. 2 - Progetto P.R.I.C.M. – San Rocco scala 1:2.000;
- tav. 4 - Progetto P.R.I.C.M. – territorio comunale scala 1:5.000;

3) di dare atto che, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia incompatibile con piani o progetti sovracomunali;

4) di dare mandato al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000;
- A votazione palese per appello nominale, con voti favorevoli unanimi,

DICHIARA

la deliberazione presente eseguibile con effetto immediato.